

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00306/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2023, proposto da

Pietro Giorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Armenise, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Sannicandro di Bari, al corso Vittorio Emanuele II n, 190, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocata Isabella Fornelli, e con la stessa elettivamente domiciliata in Bari, al lungomare Nazario Sauro n. 33, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, per mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

***nei confronti***

Roberto Corciulo, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, e con la stessa elettivamente domiciliato in Bari, alla via Nicolai n. 49, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Di Cagno, per mandato in calce all'atto di costituzione in

giudizio, con indicazione di domicilio digitale come registri di giustizia;

Gaia Liuzzi, intimata, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- del verbale n. 2 del 18 maggio 2022 della Commissione esaminatrice ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso nella parte in cui non prevede che, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,50) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso (cfr.doc. all. 2);
- del verbale n. 9 del 7 ottobre 2022 della Commissione esaminatrice (cfr.doc. all. 3);
- del verbale n. 10 del 08 novembre 2022 della Commissione esaminatrice con Allegato "A" e verbale n. 11 con Allegato n.2 del 07 dicembre 2022 con il quale sono stati attribuiti all'odierno ricorrente punti 23,875, in luogo di 25,375, pur se in possesso del Diploma di Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr. doc. all. 4);
- determina n. 1277 del 20.12.2022 del Registro delle Determinazioni pubblicata in data 20.12.2022 ad oggetto "D.D.1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 1 area professionale "Amministrativa" - profilo Professionale "Specialista Amministrativo", ambito di ruolo "Auditing e Controllo", di n. 6 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. Nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente, attribuendo all'odierno ricorrente punti 23,875 in luogo di 25,375, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr.doc. all.5 grad. Defin.);

- se necessario, degli atti di convocazione e di assegnazione sedi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- ove occorra, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso nella parte in cui non prevede che, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale del sopra citato bando di concorso, pubblicato nella G.U. n.103 del 28 dicembre 2021 con particolare riferimento all'artt. 2 e 7 del predetto bando lett. a, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,5) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

- ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 1,50 per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso rispetto alla mini laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del modus operandi della P.A. in relazione alla errata valutazione del titolo indicato e posseduto dal ricorrente.

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimete all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione del titolo, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e

riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, più precisamente il riconoscimento della giusta posizione n. 23 (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett. s) anziché l'attuale illegittima n. 67.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Roberto Corciulo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avvocato Nicola Armenise per il ricorrente e l'avvocata Isabella Fornelli per la Regione Puglia;

Ritenuto che il ricorrente rivendica l'attribuzione di punti 1,50 in relazione alla prospettata come doverosa valutazione del titolo costituito dal diploma di laurea magistrale, e quindi l'assegnazione di punti 25,375 in luogo di punti 23,875;

Ritenuto che con il ricorso sono stati intimati il candidato collocato al n. 23 della graduatoria (Roberto Corciulo) e la candidata collocata al n. 35 della graduatoria (Gaia Liuzzi);

Ritenuto che, all'esito eventualmente favorevole del ricorso, l'interessato si collocherebbe al n. 23 della graduatoria, in posizione *potiore* rispetto a tutti i candidati collocati al n. 24 al n. 66;

Ritenuto pertanto che deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti candidati mediante notificazione per pubblici proclami nelle forme di seguito precisate:

A) il ricorrente dovrà trasmettere alla Regione Puglia la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati, come sopra individuati;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);
  - 6.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;
  7. - il testo integrale del ricorso;
- B) in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha - a sua volta - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata "Atti di notifica" - il predetto avviso, il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà rimuovere l'avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;
- la Regione Puglia ha l'obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di quest'ultima, un attestato relativo all'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati, dell'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
  - la Regione Puglia dovrà curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati integrati, l'avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere alla Regione Puglia la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso;
- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto termine perentorio di 30 - trenta - giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti;
- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti.

La trattazione della causa è rinviata per la prosecuzione alla pubblica udienza indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione e rinvia per la trattazione ulteriore all'udienza pubblica del 18 novembre 2026.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**